



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BATTISTA, AIROLA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DONNO, Maurizio ROMANI e SERRA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014**

Modifiche all’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

ONOREVOLI SENATORI. – Negli anni la questione della sicurezza nella pratica dello sci e più in generale degli sport invernali da discesa ha assunto un rilievo tale da determinare l'intervento del legislatore con la legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Tale norma prevede una serie di regole in materia di sicurezza della pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, introducendo alcuni obblighi, tra i quali quello dell'uso obbligatorio del casco protettivo per i minori di anni quattordici.

Il crescente numero degli incidenti in pista, dovuto alla crescita consistente degli utenti e degli impianti, comporta l'esigenza di modificare la legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Secondo fonti dell'Istituto superiore di sanità, oggi il quarantacinque per cento degli sciatori e degli *snowboardisti* fa uso del casco, con un notevole aumento registrato negli ultimi anni. Una ricerca condotta dall'U-

niversità di Innsbruck conclude che l'uso del casco riduce la probabilità di riportare un trauma cranico, del trentacinque per cento negli adulti e del cinquantanove per cento nei bambini, provando dunque innegabilmente l'utilità della prevenzione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede modificazioni all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, volte ad estendere a tutti gli utenti l'obbligo di utilizzo del casco protettivo e non solo ai minori di anni quattordici, al fine di rafforzare le misure di prevenzione.

Per la violazione in oggetto è previsto un aumento della sanzione amministrativa ed è equiparata alla somma stabilita dall'articolo 171 del codice della strada per gli utenti di veicoli a due ruote. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore di anni quattordici, della violazione risponde chi è tenuto alla sorveglianza sul minore.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole da: «ai soggetti» fino a: «anni» sono soppresse;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 323. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore di anni quattordici, della violazione risponde chi è tenuto alla sua sorveglianza».

*c)* nella rubrica, le parole: «per i minori di anni quattordici» sono soppresse;

